

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Tar Campania, Salerno, I Sezione, sentenza 26 novembre 2009, n. 6933

*In materia elettorale l'onere della prova va valutato con attenuato rigore, stante la maggiore difficoltà di avere diretta conoscenza delle operazioni elettorali, ma ciò non deve sfociare nella generica indicazione di elementi avulsi che riscontri oggettivi documentali.*

*Omissis*

Il Tribunale non ha motivo di discostarsi dalla giurisprudenza, abbastanza univoca, che ha avuto modo di affermare che, nell'individuazione della soglia di ammissibilità dei ricorsi in materia elettorale, l'onere della prova va valutato con attenuato rigore, stante la maggiore difficoltà di avere diretta conoscenza delle operazioni elettorali.

Nell'ambito del richiamato principio, però, dalla medesima giurisprudenza, pure condivisa dal Tribunale, si è osservato che l'attenuato rigore dell'onere probatorio non deve sfociare nella generica indicazione di elementi avulsi da riscontri oggettivi documentali che inducano a reputare la prospettazione del vizio come mero espediente per provocare un inammissibile riesame, ope iudicis, delle operazioni dello scrutinio, e ciò tanto più se si considera che le operazioni sono puntualmente documentate in atti assistiti da fede privilegiata in forza dell'art. 2700 c.c. (Cfr. Cons. di Stato Sez. V - 7/2/2000 n. 673; id. 9/2/2001 n. 593; T.A.R. Puglia - Bari - Sez. II - 26/10/2004 n. 4691).

Si è, allora, affermato che i dati offerti a sufficienza dell'assolvimento dell'onere della prova devono risultare certi nella loro provenienza, consistenti ed attendibili. (Cfr. T.A.R. Umbria - Perugia - 14/10/2004 n. 591; id. Sicilia - CT - Sez. III - 23/5/2009 n. 905).

In aderenza ai citati principi è stato, non poche volte, considerato elemento sufficiente per l'esame del merito i fatti esposti dal rappresentante di lista con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Cfr. Cons. di Stato Sez. V - 23/1/2006 n. 168); e, non poche volte, è stata affermata l'insufficienza delle mere affermazioni delle parti o di cittadini non rappresentanti di lista. (Cfr. T.A.R. Calabria Sez. I - 22/10/2003 n. 3035).

*Omissis*